

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

1. favorire l'accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle avvocate,
2. nonché di prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione
3. rimuovere ogni altro ostacolo che limiti, di fatto, l'uguaglianza sostanziale nell'esercizio della professione forense
4. Sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, il **Comitato per le Pari Opportunità**.

Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto.

2. Composizione

Il Comitato deve essere composto possibilmente da entrambi i generi.

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Rovereto e dura in carica quattro anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 5 componenti, oltre al/alla praticante, uno dei quali designato dal Consiglio dell'Ordine e altri quattro dagli iscritti all'Albo degli Avvocati fra gli avvocati iscritti.

Il comitato nomina, tra gli/le iscritti/e al registro dei praticanti che abbiano presentato la propria candidatura, un/a componente esterno/a, entro 90 giorni dall'assemblea elettiva.

Il/la praticante partecipa alle attività del CPO con facoltà di presentare proposte e suggerire iniziative. Il /la praticante é portavoce delle problematiche di genere eventualmente insorte tra gli/le iscritti/e al registro dei praticanti.

Le elezioni sono disciplinate dal presente regolamento all' art. 13.

Al suo interno il Comitato nomina il/la Presidente ed il/la Segretario/a che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

- a) analizzare e monitorare la situazione delle donne avvocato e delle Praticanti operanti nell'ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto;
- b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- c) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) verificare la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;
- i) promuovere e mantenere i contatti con i comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell'Ordine e con la Commissione di Studi per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Nazionale Forense;
- l) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati/e e praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la formazione di una cultura di rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/

o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

1. rappresenta il Comitato;
2. lo convoca e lo presiede;
3. stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto anche delle proposte formulate;
4. riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;

Il Segretario:

1. sostituisce il Presidente in caso di impedimento e su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;
2. redige il verbale delle riunioni ed é responsabile dell'esecuzione delle delibere;
3. fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine svolge le usuali attività di Segreteria;
4. in caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

6. Convocazioni.

Il Presidente convoca il Comitato, che si riunisce anche attraverso strumenti telematici, almeno una volta al mese.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva, consultabile, su richiesta, da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

8. Decadenza e dimissioni

Nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni di uno dei componenti il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo. Nell'ipotesi di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell'Ordine quest'ultimo provvederà a sostituirlo.

9. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Rovereto, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

10. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

11. Strumenti e Risorse.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine la collaborazione degli Uffici dello stesso, assegnando ove possibile, un responsabile di segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;

Le delibere del Comitato vengono pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;

Nel bilancio del Consiglio deve essere previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche e quant'altro necessario per il raggiungimento delle finalità proprie del Comitato.

12 Autonomia economica

Il Comitato gode di autonomia economica nell'ambito della quota di bilancio stanziata e presenta all'inizio di ogni anno un programma delle proprie iniziative con un preventivo di spesa.

13. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

Resta ferma la composizione dei Comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 247/12 la cui durata, viene prorogata al 31.12.2014.

Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Rovereto, alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

14. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal **Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.**

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di sua nomina entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

15. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate

16. Norma Transitoria.

Il presente regolamento, salvo l'art 2 per quanto riguarda la composizione del comitato, che si applicherà a partire dall'1 gennaio 2015, entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e copia dello stesso sarà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritti.

Il Segretario

Il Presidente